



Bruxelles, 13.12.2018  
COM(2018) 825 final

2018/0417 (CNS)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**recante modifica della decisione n. 940/2014/UE per quanto riguarda i prodotti che possono beneficiare di un'esenzione totale o parziale dai "dazi di mare"**

## RELAZIONE

Le disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) si applicano alle regioni ultraperiferiche dell'Unione. Le regioni ultraperiferiche francesi sono tuttavia ubicate al di fuori del campo d'applicazione territoriale delle direttive sull'IVA e sulle accise.

Le disposizioni del TFUE, in particolare l'articolo 110, non autorizzano in linea di principio alcuna differenza di imposizione nelle regioni ultraperiferiche francesi tra i prodotti locali e quelli provenienti dalla Francia metropolitana, dagli altri Stati membri o dai paesi terzi. L'articolo 349 del TFUE prevede tuttavia la possibilità di introdurre misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche a causa dell'esistenza di svantaggi permanenti che incidono sulla situazione economica e sociale di tali regioni. Dette misure vertono su diverse politiche fra cui quella fiscale.

L'imposta "dazi di mare" è un'imposta indiretta in vigore esclusivamente nelle regioni ultraperiferiche (RUP) francesi della Martinica, della Guadalupa, della Guyana francese, della Riunione e di Mayotte. Questa imposta si applica alle importazioni di beni, a prescindere dalla loro provenienza, e alle forniture di beni a titolo oneroso da parte di soggetti che esercitano attività di produzione. In linea di principio si applica nello stesso modo sia ai prodotti fabbricati localmente che ai prodotti importati.

Tuttavia, la decisione n. 940/2014/UE del Consiglio del 17 dicembre 2014 autorizza la Francia a prevedere, fino al 31 dicembre 2020, esenzioni totali o parziali dall'imposta "dazi di mare" per taluni prodotti fabbricati localmente. L'allegato della decisione precitata contiene l'elenco dei prodotti cui si possono applicare le esenzioni parziali o totali d'imposta. A seconda dei prodotti, la differenza di imposizione tra i prodotti fabbricati localmente e gli altri prodotti non può essere superiore a 10, 20 o 30 punti percentuali. La parte A dell'allegato elenca i prodotti per i quali la differenza d'imposta non può superare i 10 punti percentuali, la parte B quelli per i quali la differenza d'imposta non può superare 20 punti percentuali e infine la parte C quelli per i quali la differenza d'imposta non può superare i 30 punti percentuali.

La decisione del Consiglio del 17 settembre 2014 illustra i motivi che hanno portato all'adozione delle misure specifiche, fra cui la grande distanza, la dipendenza dalle materie prime e dall'energia provenienti dall'esterno, l'obbligo di costituire scorte più consistenti, la modesta dimensione del mercato locale associata allo scarso sviluppo dell'attività di esportazione, ecc. Tutti questi svantaggi si traducono in un aumento dei costi di produzione, e quindi del prezzo di costo, dei prodotti fabbricati localmente, che, in assenza di misure specifiche, sarebbero meno competitivi rispetto a quelli provenienti dall'esterno, anche tenendo conto delle spese di trasporto verso le RUP francesi. Ciò renderebbe quindi più difficile mantenere una produzione locale. Di conseguenza, le misure specifiche contenute nella decisione del Consiglio del 17 dicembre 2014 sono state pensate per rafforzare l'industria locale.

L'articolo 3 della decisione del Consiglio del 17 dicembre 2014 prevede che le autorità francesi presentino alla Commissione, entro il 31 dicembre 2017, una relazione sull'applicazione del regime di imposizione di cui alla suddetta decisione, allo scopo di verificare l'incidenza delle misure adottate e il loro contributo alla promozione o al mantenimento di attività economiche locali, tenuto conto degli svantaggi delle regioni ultraperiferiche. Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta al Consiglio una relazione comprendente un'analisi economica e sociale esauriente e, se del caso, una proposta intesa ad adeguare le disposizioni della decisione n. 940/2014/UE.

Il 12 febbraio 2018 le autorità francesi hanno presentato alla Commissione la relazione in questione. Sono state inoltre trasmesse alcune relazioni di valutazione specifiche per ciascuna

delle RUP francesi, corredate di richieste volte ad adeguare l'elenco dei prodotti che possono essere oggetto di un'imposizione differenziata. Queste relazioni sono state trasmesse, rispettivamente, il 15 marzo 2018 per la Guyana francese, la Martinica e la Guadalupa, il 4 giugno 2018 per la Riunione e, senza richiesta di aggiornamento dell'elenco, il 28 agosto 2018 per Mayotte. Un'ulteriore richiesta per l'inserimento di un nuovo prodotto è stata presentata il 26 ottobre 2018.

Le richieste di aggiornamento degli elenchi trasmesse dalle autorità francesi riguardano principalmente l'inserimento di nuovi prodotti negli elenchi (50), la riclassificazione di prodotti in un elenco in modo da consentire una maggiore differenza di imposizione (28), l'ampliamento della categoria di prodotti di cui trattasi (7), nonché l'aggiornamento dei codici (9 prodotti nella Guyana). Le richieste sono finalizzate a ripristinare la competitività delle imprese mediante la compensazione di una parte dei costi supplementari di produzione che gravano sulla produzione locale.

La relazione della Commissione di cui all'articolo 3 della decisione n. 940/2014/UE svolge un'analisi economica e sociale dell'applicazione dei dazi di mare dall'entrata in vigore di tale decisione e propone di accogliere la richiesta di aggiornamento degli elenchi presentata dalle autorità francesi.

In effetti, per alcune produzioni locali la riduzione o addirittura il crollo dei prezzi, alcune operazioni commerciali aggressive in termini di prezzi, le difficoltà del settore dell'edilizia, il calo delle quote di mercato e/o l'aumento dei costi supplementari di produzione compromettono il mantenimento delle attività e dei posti di lavoro.

Inoltre, lo sviluppo di nuovi prodotti è limitato e in alcuni casi minacciato dall'esistenza di costi supplementari di produzione che compromettono la loro competitività rispetto ai prodotti a basso costo provenienti dalla Francia metropolitana o dall'Asia.

Tali circostanze impongono l'introduzione di imposte differenziate o l'aumento delle imposte per le produzioni locali in questione, che sono fondamentali per le regioni interessate.

Tale relazione è stata presentata oggi al Consiglio, accompagnata dalla presente proposta del Consiglio.

La presente proposta è intesa ad adeguare l'elenco dei prodotti che possono essere oggetto di una tassazione differenziata in seguito ai cambiamenti economici intervenuti dall'adozione della decisione n. 940/2014/UE.

## **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

### **• Motivi e obiettivi della proposta**

Il 15 marzo 2018 le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione di presentare un progetto di adeguamento tecnico della decisione n. 940/2014/UE del Consiglio del 17 dicembre 2014. La domanda era corredata di relazioni che giustificavano gli adeguamenti richiesti. Sulla base di tali relazioni, la Commissione ha presentato oggi al Consiglio una relazione che comprende un'analisi economica e sociale dell'applicazione dei dazi di mare e che motiva la necessità di un adeguamento della decisione n. 940/2014/UE.

### **• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Tale iniziativa corrisponde alle priorità stabilite dalle direttive politiche di cui all'articolo 349 del TFUE, che riconosce che la situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche di cui fanno parte la Guadalupa, la Guyana francese, della Martinica, la Riunione e Mayotte è aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie

ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo. Di conseguenza l'articolo 349 dispone che il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotti misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati a tali regioni, ivi comprese le politiche comuni. L'obiettivo dell'adeguamento degli elenchi di prodotti che possono essere oggetto di una tassazione differenziata è promuovere e mantenere talune produzioni locali particolarmente a rischio e quindi promuovere l'occupazione nei dipartimenti d'oltremare. Questo adeguamento rafforza il mercato unico e ripristina la competitività di tali produzioni locali, compensando gli svantaggi derivanti dalla loro situazione geografica ed economica.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

In virtù dell'articolo 349, terzo comma, del TFUE, il Consiglio adotta le sue misure tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni. La decisione n. 940/2014/UE e i parametri sui quali è basata sono stati ritenuti coerenti con le altre politiche dell'Unione. Questa iniziativa corrisponde a un adeguamento limitato dell'allegato della decisione n. 940/2014/UE. Gli altri parametri della decisione n. 940/2014/UE restano invariati. Di conseguenza, l'adeguamento dell'elenco dei prodotti che possono essere oggetto di una tassazione differenziata non può incidere sulla coerenza della decisione n. 940/2014/UE con le altre politiche dell'Unione.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

Articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Solo il Consiglio ha il potere di adottare, sulla base dell'articolo 349 del TFUE, misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche al fine di adeguare l'applicazione dei trattati a tali regioni, comprese le politiche comuni, in virtù dell'esistenza di svantaggi permanenti aventi un'incidenza sulla loro situazione economica e sociale.

La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà.

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi seguenti.

Essa riguarda esclusivamente prodotti per i quali è risultato giustificato operare un inserimento o una modifica nell'elenco dei prodotti.

Inoltre, l'aliquota massima di imposizione differenziata prevista per ciascun prodotto oggetto della presente proposta è limitata a quanto è necessario in considerazione dei costi supplementari che gravano sulla produzione locale interessata. L'onere fiscale gravante sui prodotti importati nelle regioni e nei dipartimenti francesi d'oltremare non va pertanto al di là di quanto necessario per compensare, rispetto a tali prodotti, la minore competitività dei prodotti locali.

Nel quadro giuridico della decisione n. 940/2014/UE, l'unico modo per introdurre o modificare l'imposizione differenziata applicabile ai prodotti locali è modificare la decisione esistente. Essa mira ad adeguare la decisione n. 940/2014/UE.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati.

Il testo da modificare è esso stesso una decisione del Consiglio, adottata sulla stessa base giuridica (articolo 349 del TFUE).

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

A. Dall'articolo 349, primo comma, TFUE, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite da C-132/14 a C-136/14<sup>1</sup>, emerge che le "misure specifiche" che esso contempla vengono adottate "tenuto conto" della "situazione socioeconomica strutturale" delle regioni ultraperiferiche, la quale "è aggravata" da una serie di fattori "la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo". I citati fattori sono così presentati, all'articolo 349, primo comma, TFUE, alla stregua di elementi di aggravamento della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche, che il Consiglio deve prendere in considerazione, in forza dell'articolo 349, terzo comma, TFUE, quando adotta misure specifiche. Nell'ottica descritta dalla Corte e per i motivi esposti in appresso, la Commissione ritiene che l'adeguamento immediato dell'elenco dei prodotti che possono essere oggetto di una tassazione differenziata sia l'unica soluzione appropriata:

- Le modifiche proposte permetteranno di far fronte ai cambiamenti economici intervenuti dopo l'adozione della decisione n. 940/2014/UE (diminuzione o addirittura crollo dei prezzi, operazioni commerciali aggressive in termini di prezzi, difficoltà del settore dell'edilizia, calo delle quote di mercato e/o aumento dei costi supplementari di produzione) e quindi di evitare pregiudizi immediati e probabilmente irreparabili per determinate fragili produzioni locali.

In effetti, determinate nuove attività in queste regioni, che sono gravate da costi supplementari di produzione che incidono sulla loro competitività, sono messe a rischio da una forte concorrenza dei prodotti importati a basso prezzo.

- Alcune produzioni locali devono far fronte a un aumento dei costi supplementari di produzione. I costi supplementari che non sono compensati da una tassazione differenziata mettono a repentaglio l'esistenza delle imprese locali, che sono particolarmente vulnerabili trattandosi per la maggior parte di PMI (il 68 % ha meno di 20 dipendenti).

- La presente iniziativa è una misura fondamentale per sostenere e mantenere le produzioni locali nelle regioni ultraperiferiche francesi. Il regime dei dazi di mare ha un effetto diretto sulle imprese locali, consentendo lo sviluppo di nuove attività locali nonostante gli elevati costi supplementari di produzione.

È fondamentale per mantenere una produzione locale nelle regioni ultraperiferiche francesi in cui la disoccupazione, particolarmente quella giovanile, è tra le più elevate in Europa.

---

<sup>1</sup> CGUE, 15 dicembre 2015, cause riunite C-132/14 a C-136/14 Commissione/Consiglio dell'Unione europea, EU:C:2015:813.

B. In primo luogo, occorre precisare che l'adeguamento dell'elenco dei prodotti che possono essere oggetto di un'imposizione differenziata è l'unica possibilità per garantire il mantenimento e lo sviluppo di attività produttive locali in queste regioni ultraperiferiche.

D'altro lato, si tratta di una misura di adeguamento che ha implicazioni economiche limitate. La presente iniziativa riguarda esclusivamente le operazioni nelle regioni ultraperiferiche francesi. Il suo impatto è limitato geograficamente ai territori che non fanno parte della Comunità ai sensi delle direttive in materia di IVA (2006/112/CE) e di accise (2008/118/CE).

Inoltre, i prodotti per i quali le autorità francesi hanno richiesto l'inserimento o la riclassificazione negli elenchi rappresentano una produzione locale dichiarata di 225 milioni di EUR per il 2016 e un volume di importazioni pressoché equivalente di 212 milioni di EUR. Le categorie di prodotti sono molto diverse.

La Commissione ha verificato, per ciascuno di tali prodotti, la giustificazione di un'imposizione differenziata e la sua proporzionalità, assicurandosi che tale imposizione differenziata non comprometta l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, compresi il mercato interno e le politiche comuni. In particolare, ha verificato l'esistenza di una produzione locale, di importazioni significative di beni che potrebbero compromettere il mantenimento della produzione locale e di costi supplementari che aumentano il prezzo di costo della produzione locale rispetto ai prodotti provenienti dall'esterno e intaccano la competitività dei prodotti locali.

Le importazioni di tutti questi prodotti registrano un andamento positivo, con un aumento di quasi il 5 % nel periodo 2014-2016.

Per quanto riguarda i prodotti locali che occupano la quasi totalità del mercato, riducendo fortemente la quota dei prodotti "importati", la Commissione ha accertato che esiste un rischio grave e imminente per la produzione locale.

Inoltre, la Commissione ha effettuato una valutazione intermedia dell'applicazione del regime dei dazi di mare nelle regioni ultraperiferiche francesi sulla base delle relazioni trasmesse dalle autorità francesi a norma dell'articolo 3 della decisione n. 940/2014/UE. Nella relazione presentata oggi al Consiglio la Commissione ha concluso che il regime dei dazi di mare non ha effetti significativi sulla concorrenza e sugli scambi.

Infine, oltre all'adeguamento immediato degli elenchi, in occasione del rinnovo del regime per il quale i lavori inizieranno all'inizio del 2019, sarà effettuato un riesame completo della decisione, applicando gli strumenti di una migliore regolamentazione.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Cfr. supra.

Inoltre, nel quadro della revisione completa della decisione n. 940/2014/UE, tutte le parti interessate saranno consultate.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non pertinente.

- **Valutazione dell'impatto**

Cfr. supra.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Una revisione completa della decisione n. 940/2014/UE, applicando gli strumenti di una migliore regolamentazione, sarà effettuata contestualmente al rinnovo del regime, i cui lavori inizieranno all'inizio del 2019.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Non pertinente.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**recante modifica della decisione n. 940/2014/UE per quanto riguarda i prodotti che possono beneficiare di un'esenzione totale o parziale dai "dazi di mare"**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

deliberando conformemente ad una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 940/2014/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa al regime dei "dazi di mare" nelle regioni ultraperiferiche francesi, autorizza le autorità francesi a prevedere esenzioni totali o parziali dai "dazi di mare" per i prodotti fabbricati nei dipartimenti e nelle regioni francesi d'oltremare figuranti nel relativo allegato. È autorizzata una differenza massima di tassazione di 10, 20 o 30 punti percentuali, a seconda dei prodotti e del dipartimento d'oltremare interessati.
- (2) In conformità all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 940/2014/UE, il 12 febbraio 2018 le autorità francesi hanno presentato alla Commissione una relazione relativa all'applicazione del regime di imposizione previsto dalla suddetta decisione. Inoltre alcune relazioni di valutazione specifiche per ciascuna delle regioni ultraperiferiche francesi, corredate di richieste volte ad adeguare l'elenco dei prodotti che possono essere oggetto di un'imposizione differenziata, sono state trasmesse, rispettivamente, il 15 marzo 2018 per la Guyana francese, la Martinica e la Guadalupa, il 4 giugno 2018 per la Riunione e, senza richiesta di aggiornamento dell'elenco, il 28 agosto 2018 per Mayotte. Un'ulteriore richiesta per l'inserimento di un nuovo prodotto è stata presentata dalla Guyana il 26 ottobre 2018.
- (3) Sulla base della relazione delle autorità francesi, la Commissione ha presentato al Consiglio la relazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della decisione n. 940/2014/UE, nonché una proposta intesa ad adeguare la suddetta decisione. Tali adeguamenti riguardano la Martinica, la Guadalupa, la Guyana francese e la Riunione. Si tratta dell'inserimento di nuovi prodotti nell'elenco e dell'aumento della differenza di tassazione autorizzata per altri prodotti.
- (4) Si tratta anche, per la Guyana francese, dell'aggiornamento dei codici della nomenclatura combinata di cui all'allegato della decisione n. 940/2014/UE.

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].



- (5) Per ciascun caso, l'adattamento degli elenchi è giustificato in considerazione del costo supplementare dei prodotti fabbricati localmente rispetto ai prodotti equivalenti importati, che sono fabbricati nel territorio dell'Unione.
- (6) Gli adeguamenti che occorre apportare a tale riguardo consistono principalmente nell'inserimento negli elenchi figuranti nell'allegato della decisione n. 940/2014/UE dei prodotti per i quali esisteva già una produzione locale nel 2014 e per i quali in tale anno non era stata presentata alcuna domanda di inserimento negli elenchi.
- (7) Per la Guyana i prodotti interessati sono il cemento (prodotto 2523 29 00) e i mobili di legno (prodotti 9403 30, 9403 50 00, 9403 60 e 9403 90 30).
- (8) Nella Martinica i prodotti interessati sono taluni granuli (pellet) di plastica (prodotto 3907 61 00) e le celle frigorifere (prodotto 8418 69 00).
- (9) Nella Guadalupa i prodotti interessati sono alcune carni (prodotto 0210 12 19), alcune salse (prodotto 2103 90 90), l'alcole etilico denaturato (prodotto 2207 20 00), alcuni fertilizzanti (prodotti 2833, 2834 e 2836), alcuni prodotti cosmetici (prodotti 3303 00 90 e 3304 99 00), alcuni liquidi di raffreddamento (prodotto 3820 00 00) e le scatole e i sacchi di carta e cartone (prodotto 4819 10 00).
- (10) Nella Riunione i prodotti in questione sono alcuni stampati (prodotto 4911 99), alcuni prodotti per l'igiene (prodotti 4818 20 10 e 4818 20 91), taluni pezzi di ricambio dei mezzi di trasporto (prodotti 8511 40 00, 8511 50 00 e 8511 90 00), alcune condotte di ventilazione e relativi accessori (prodotti 7306 30 80, 7306 61 92 e 7307 99 80), le cisterne degli scaldacqua solari (prodotto 8419 90 85), alcuni fertilizzanti (3102 10 90) e alcune puree di pomodori (prodotto 2002 90 11).
- (11) Nel settore agricolo, le richieste di inserimento o di riclassificazione negli elenchi sono giustificate dalla necessità dei produttori locali di diversificare la loro produzione e di gestire meglio i rischi legati ai fattori climatici. I prodotti che è opportuno includere negli elenchi di cui all'allegato della decisione n. 940/2014/UE sono alcuni ortaggi (prodotti 0709 30 00, 0709 40 00, 0709 93 90, 0714) e gli avocado (prodotto 0804 40 00) per la Martinica, gli ananassi (prodotto 0804 30 00) e i pimenti (prodotto 0904 22 00) per la Guadalupa e le cipolle (prodotto 0703 10 19) e gli aglio (prodotto 0703 20 00) per la Riunione. Inoltre, è opportuno riclassificare nell'elenco B alcuni ortaggi (prodotto 0706), alcuni pimenti (prodotto 0709 60) e gli ananassi (prodotti 0804 30 e 0805) per la Martinica.
- (12) Per alcuni prodotti già inseriti negli elenchi figuranti nell'allegato della decisione n. 940/2014/UE è opportuno applicare la differenza massima di tassazione interessata a sottovoci della nomenclatura combinata alle quali non si applica attualmente oppure aumentare detta differenza massima di tassazione.
- (13) Nella Martinica è opportuno riclassificare gli yogurt (prodotto 0403 10) e alcuni prodotti per costruzioni di materie plastiche (prodotto 3925) dall'elenco B all'elenco C, gli ortaggi e legumi surgelati (prodotto 0710), le costruzioni prefabbricate (prodotto 9406), alcuni articoli di gioielleria (prodotti 7113 e 7117) e gli scaldacqua solari (prodotto 8419 19) dall'elenco A all'elenco B.
- (14) Nella Guadalupa è opportuno inserire nell'elenco B tutte le preparazioni e conserve di carni (prodotto 1602) e non la sola voce 1602 41 10, tutte le preparazioni e conserve di pesci (prodotto 1604 20) e non solo quelle di salmone (prodotto 1604 20 10) e, per quanto riguarda i fertilizzanti, tutte le voci 3102, 3103, 3104 e 3105 e non soltanto le sottovoci 3102 90, 3103 90, 3104 20 e 3105 20. Inoltre dovrebbero essere riclassificati gli yogurt (prodotto 0403 10), alcune bevande non alcoliche (prodotti 2202 10 00 e

2202 99 19<sup>2</sup>) e alcuni prodotti per costruzioni (prodotti 3925 10 00 e 3925 90 80) dall'elenco B all'elenco C.

- (15) Nella Riunione è opportuno riclassificare nell'industria agroalimentare lo zucchero di canna (prodotto 1701), i pomodori conservati (prodotto 2002 10), alcuni rivestimenti (prodotto 3214 10 90) dall'elenco A all'elenco C, alcuni ortaggi e legumi conservati (prodotti 2005 51 00 e 2005 99 80), alcune pitture (prodotti 3208 e 3209), le pellicole e i sacchetti di polietilene (prodotti 3920 10 e 3923 21) e alcune scatole e cartonaggi (4819 20 00) dall'elenco B all'elenco C, e alcune puree di frutta (2007 99 50) dall'elenco A all'elenco B.
- (16) Infine, occorre rettificare nella Martinica un errore nella voce tariffaria introdotta nell'elenco di cui all'allegato della decisione n. 940/2014/UE e sostituire la voce 2204 29 con la voce 2204 21.
- (17) Infine, è opportuno iscrivere negli elenchi i prodotti che possono essere oggetto di una tassazione differenziata dei prodotti per i quali non esisteva produzione locale nel 2014, ma la cui produzione è iniziata o per i quali esistono piani concreti di avvio di un'attività a breve termine. I prodotti di cui trattasi sono attività di stampa come magliette stampate (prodotto 6110 30 91), accessori per bambini piccoli stampati (prodotto 6111 20 90), giacche a vento stampate (prodotto 6201 19 00), abiti stampati (prodotto 6204 42 00), biancheria da letto stampata (prodotto 6302 91 00), berretti stampati (prodotto 6505 00 30) e tazze stampate (6212 00) e la legna da ardere (prodotto 4401 12 00) nella Guyana francese. Nella Guadalupa i prodotti in questione sono alcune birre (prodotto 2203), alcune acque senza aggiunta di zuccheri (prodotto 2201 10 90) e alcuni apparecchi per filtrare o depurare liquidi (prodotto 8421 21 00). Nella Riunione si tratta di alcuni prodotti per l'igiene (prodotto 4818 90 10).
- (18) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione n. 940/2014/UE,  
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

L'allegato della decisione n. 940/2014/UE è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

#### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### *Articolo 3*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---

<sup>2</sup> Questo codice sostituisce il codice 2202 90 10 in seguito alla modifica della nomenclatura doganale.